

SINTESI DELLE NOVITÀ IVA NELLE VENDITE A DISTANZA

Con il D.lgs. n. 83 del 25 maggio 2021 la normativa nazionale ha recepito le disposizioni comunitarie in merito a:

1. le definizioni e le regole di **territorialità**, relative alle **vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati**;
2. il nuovo ruolo delle **piattaforme elettroniche** che facilitano le vendite a distanza, nella riscossione dell'IVA, nonché gli obblighi di conservazione della documentazione da parte delle stesse piattaforme;
3. la trasformazione del regime speciale cd. MOSS nel cd. **OSS (One Stop Shop)** e l'introduzione del nuovo regime speciale cd. **IOSS (Import OSS)**;
4. l'introduzione del regime speciale a fini IVA per le importazioni che non si avvalgono dell'IOSS;
5. l'abrogazione della soglia dei 22 euro per le **importazioni di modesto valore**.

Le misure previste dal "pacchetto IVA sul commercio elettronico" sono finalizzate a raggiungere un triplice scopo:

- semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell'UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
- contrastare le frodi e assicurare che l'IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
- eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.

Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:

- **la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni**, con l'abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l'introduzione di **una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro**, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
- il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell'IVA su talune vendite a distanza di beni nella UE;
- l'estensione dell'ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che quindi viene trasformato in **One Stop Shop (OSS)**, in modo che l'IVA possa essere assolta secondo il meccanismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le altre prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune cessioni facilitate dai marketplace;
- **l'abolizione dell'esenzione IVA per i beni di valore modesto** importati nell'UE e l'introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato **Import One Stop Shop (IOSS)** che semplifica l'assolvimento dell'imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.

DEFINIZIONE DI VENDITE A DISTANZA

Primariamente è necessario chiarire la nuova definizione di "**vendita a distanza intracomunitaria di beni**". Di fatto, **a partire dal 1° luglio 2021** è introdotta la nuova definizione di "vendita a distanza intracomunitaria di beni" con la previsione, per tali vendite, della **tassazione nel luogo di destinazione del bene** presso l'acquirente, salvo che il valore delle cessioni **non superi la nuova soglia annua di 10.000 euro** venendo pertanto meno le vecchie soglie di protezione stabilite dai singoli Stati membri di destinazione (comprese tra 35.000,00 e 100.000,00 euro).

Si tratta, in sostanza, delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali (cd. privati) o assimilati, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore.

Ciò significa che, oltre alle prestazioni di servizi TTE transfrontalieri (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell'importo pari a 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali.

L'introduzione della nuova soglia unica ha un duplice effetto, se da un lato sarà più agevole, per gli operatori, monitorarne l'eventuale superamento, dall'altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento della soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.

VENDITE TRAMITE INTERFACCE ELETTRONICHE

Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è facilitata tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (cd. marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore ha previsto il coinvolgimento di tali soggetti nella riscossione dell'IVA dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell'imposta e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.

Pertanto, **a partire dal 1° luglio 2021**, il soggetto - interfaccia elettronica che facilita si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di "fornitore presunto".

Si determina pertanto, ai fini IVA, uno "sdoppiamento" dell'operazione. Si presume, infatti, che le vendite a distanza facilitate diano luogo a **due operazioni distinte**:

- una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma;
- una cessione B2C dalla piattaforma al cliente finale privato.

La cessione B2B presunta, se territorialmente rilevante all'interno dell'UE, è esente da IVA, fermo restando il diritto del "fornitore indiretto" a detrarre l'imposta assolta "a monte".

Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facilitate dalle piattaforme:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco **non superiore a 150,00 euro**;
- vendite di beni all'interno dell'UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto passivo non stabilito nell'UE a un "non soggetto passivo";

Sia la cessione B2B presunta che la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa imposta diventa esigibile.

ONE STOP SHOP (OSS)

Sempre **a partire dal 1° luglio 2021**, il meccanismo dello sportello unico, finora applicabile soltanto per l'assolvimento dell'IVA sulle prestazioni di servizi TTE verso privati di altri Stati membri, viene esteso:

- a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);
- alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- a determinate vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche.

Per tale ragione, l'attuale regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) si trasforma in **One Stop Shop (OSS)**. Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA in maniera semplificata identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione).

Di conseguenza, essi **non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di "consumo"** per assolvere i relativi obblighi ai fini dell'imposta.

Nell'ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l'imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di "consumo", per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest'ultimo a riversarla agli altri Stati membri.

Il regime speciale OSS, inoltre, si declina in due schemi distinti:

- OSS "Non-UE";
- OSS "UE".

L'opzione per il regime OSS implica che per tutte le forniture cui lo stesso si applica l'imposta deve essere dichiarata e versata mediante il meccanismo dello sportello unico.

IMPORT ONE STOP SHOP (IOSS)

A partire dal 1° luglio 2021 l'esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a **22,00 euro** viene abolita, per cui tutte le merci importate nell'UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.

In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettroniche, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato **Import One Stop Shop (IOSS)**.

Questo nuovo regime, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Paese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di dichiarare e versare l'imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identificazione.

Ricorrendo all'IOSS, l'importazione di beni di valore modesto nell'UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l'IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell'UE secondo l'aliquota valida nello Stato

della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell'imposta nel solo Stato membro di identificazione.

In analogia con quanto previsto per l'OSS, il soggetto passivo che si avvale dell'IOSS non può detrarre dall'imposta dovuta nell'ambito del regime speciale quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni.